



**Oggetto:** **Determina a contrarre affidamento diretto del servizio di brokeraggio, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA IC PIAZZOLA SUL BRENTA L. BELLUDI**

**PREMESSO** che questo istituto scolastico ha la necessità di procedere per tempo all'analisi dei rischi, delle coperture assicurative e all'affidamento dei servizi assicurativi e/o di espletare indagini di mercato riferite ad eventuali polizza assicurativa per la copertura di responsabilità civile e infortuni per gli alunni e il personale scolastico per il triennio 2026/2027 - 2027/2028 - 2029/2029

**VALUTATA** la complessità del quadro di rischio scolastico (ed attività collegate e correlate), la redazione dei capitolati speciali di polizza, l'analisi delle offerte e la gestione dei contratti assicurativi, presentano profili di elevata complessità che richiedono una preparazione tecnica e professionale specifica, per cui la Stazione Appaltante può dotarsi di adeguate professionalità di supporto;

**VALUTATA** l'impossibilità di utilizzare il personale interno all'istituzione scolastica per mancanza di soggetti dotati delle adeguate professionalità e abilitato nel settore del servizio in oggetto

**VISTO** che tale servizio riguarda un'attività non rientrante nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola

**CONSIDERATO** che tali attività nell'ambito scolastico vanno catalogate come attività di servizi e forniture.

**CONSIDERATO** che "nel particolare contesto delle Istituzioni Scolastiche la scelta della polizza assicurativa più idonea risulta essere molto spesso un'attività complessa, Ciò in ragione dell'elevata asimmetria informativa che caratterizza il mercato dei prodotti assicurativi, che determina il rischio per l'Istituzione Scolastica di acquisire un prodotto assicurativo non confacente alle proprie esigenze.

**CONSIDERATA** l'opportunità, al fine di superare le criticità sopra evidenziate, le Istituzioni Scolastiche possono rivolgersi a figure specializzate (c.d. "BROKER"), con l'obiettivo di definire in modo adeguato le proprie esigenze assicurative e di essere supportate nella redazione dei documenti strumentali all'acquisizione dei Servizi Assicurativi. (Ministero dell'Istruzione Circolare n°25773 del 09/11/2021 - Istruzioni per l'affidamento dei Servizi Assicurativi nelle Istituzioni Scolastiche)

**VISTO** che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onore economico in capo all'Istituto scolastico o all'utenza assicurata in quanto la retribuzione al broker è costituita da una commissione versata dalla compagnia assicurativa a cui viene assegnato il contratto;

**VISTA** la Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, nella parte in cui dispone che "l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione";

**CONSIDERATO** che l'incarico non è un contratto autonomo, ma ancillare al contratto assicurativo e che inoltre non generando pagamenti a favore del broker o altri flussi finanziari, non necessita di CIG;

**Firmato digitalmente da CRISTIANO SAVIATO**

- VISTA** la posizione espressa dell'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA), in sede di Audizione AVCP del 19/09/2012, laddove si specifica che: "sotto il profilo del costo del ricorso al broker, riteniamo che finché vengano seguiti gli usi negoziali (riconosciuti anche dalla giurisprudenza) secondo i quali la provvigione predeterminata dall'impresa nel quadro dei caricamenti è ripartita tra l'agente e il broker, l'intervento del broker medesimo non incida in termini di aggravio sul costo dell'appalto";
- VISTO** il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
- VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
- TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della Legge n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato Decreto Interministeriale n. 129/2018;
- VISTO** il Regolamento d'Istituto con delibera n. 9 del 28 maggio 2021, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
- VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- VISTO** il Programma Annuale 2026 approvato con delibera n. 14 del 7 Gennaio 2026;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
- VISTE** l'Allegato II.1 al Decreto Legislativo n. 36/2023, recante «Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea»;
- VISTO** l'art. 45, comma 2, lett. a), del Decreto Interministeriale n. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture ['] di importo superiore a 10.000,00 euro»;
- TENUTO CONTO** di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d'Istituto n. 9 del 28 maggio 2021, adottata ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. a), del Decreto Interministeriale n. 129/2018;

**VISTO** l'art. 48, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale prevede che «Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa»;

**VISTO** le istruzioni per l'affidamento dei servizi Assicurativi nelle Istituzioni scolastiche (allegato circolare n°25773 del 09-11-2021) che indicano la possibilità di procedere all'affidamento diretto dei servizi di brokeraggio anche senza consultazione di più operatori economici.

**RITENUTO** che il Dott. Cristiano Saviato risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023 e dagli artt. 4 e 5 dell'Allegato I.2 al Decreto Legislativo n. 36/2023;

**VISTI** l'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e l'art. 16 del Decreto Legislativo n. 36/2023 relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del RUP in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

**TENUTO CONTO** che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

**VISTO** l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

**RITENUTO** di procedere, visto l'importo del servizio, all'affidamento diretto per l'acquisizione dei servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.L. n. 36/2023;

**RITENUTO** che è possibile procedere all'acquisizione semplificata di servizi e forniture con un unico atto ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

**DATO ATTO** della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

**CONSIDERATO** che l'affidamento in oggetto è finalizzato a conferire ad un intermediario assicurativo la gestione del contratto assicurativo, per un importo annuo stimato da questa Amministrazione pari ad € 6.000,00 circa;

**CONSIDERATO** che il broker debba essere remunerato con commissioni calcolate sui premi assicurativi a carico delle imprese, in quanto non incidono sull'ammontare del premio, né determinano un incremento di costo a carico dall'Amministrazione Scolastica, in coerenza con l'orientamento consolidato della giurisprudenza ed in particolare:

- [Sentenza n° 439 del 30 Gennaio 2013, Corte dei Conti] "In sostanza, la stazione appaltante pagherebbe lo stesso ammontare di premio indipendentemente dalla presenza di un broker. [...]" e che "il compenso per il broker, non costituirebbe un maggior costo per l'assicurato in quanto le compagnie di assicurazioni calcolano a monte il premio già comprensivo della voce "provvigioni" che andranno, poi, ripartite tra il broker e l'agente della singola compagnia [...]La quota provvigioni c'è sempre e, qualora l'assicurato non ricorra all'ausilio di un broker, la provvigione va tutta all'agente di zona, altrimenti è ripartita fra quest'ultimo ed il broker [...] Tale modalità di retribuzione del broker, pacificamente e notoriamente riconosciuta dagli operatori di settore, incarna, come più volte è stato detto, un uso negoziale, praticato sia a livello nazionale che internazionale"
- [Sentenza n° 234 del 22 Maggio 2014, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello] Secondo i consolidati usi di mercato, il compenso spettante al broker risulta, in maniera sistematica, già preventivamente ricompreso nel premio che il cliente deve versare alla ditta assicuratrice, e pertanto il pagamento del corrispettivo effettuato direttamente dall'Amministrazione al broker, rappresenta una spesa superflua e priva di qualsiasi utilità

Firmato digitalmente da CRISTIANO SAVIATO

giuridicamente apprezzabile, che configurerebbe un "danno erariale" cagionato dal responsabile del procedimento nei confronti dell'Ente di appartenenza.

**VALUTATO** il valore dell'affidamento risulta inferiore alla soglia di cui all'art 45, comma 2 del D.I. 129/2018, per cui Il Dirigente Scolastico può operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia e gli importi stimati del servizio in oggetto risultano inferiori alla soglia di € 40.000,00, sotto la quale il contributo ANAC non è dovuto;

**CONSIDERATO** che «[...] In un periodo, quale quello attuale, caratterizzato da una crescente esposizione ai rischi delle amministrazioni pubbliche a fronte di limitate risorse economiche, l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione [...]» (Determinazione A.V.C.P. (ora A.N.AC.) n. 3 del 13 del marzo 2013);

**CONSIDERATA** l'informale ricognizione di mercato effettuata per le vie brevi anche attraverso contatti telefonici diretti e consultazione di siti internet;

**PRESO ATTO** che la società Private Insurance's Broker Srl con sede a Vicenza è regolarmente iscritta al del Registro Unico Intermediari di Assicurazione (D.Lgs. N. 209/2005) N° B000267157 risponde in maniera soddisfacente ai fabbisogni manifestati dall'Istituto;

**PRESO ATTO** che la società Private Insurance's Broker Srl presenta i necessari requisiti di carattere generale e di comprovata esperienza e professionalità nel settore della Pubblica Amministrazione nonché competenze specifiche nel settore scolastico, adeguate alle considerazioni precedenti;

**PRESO ATTO** che la società Private Insurance's Broker Srl è dotata di idoneo apparato organizzativo e funzionale rispetto alle esigenze dell'Istituto Scolastico;

**CONSIDERATO** che per espressa previsione dell'art. 18 comma 2 lettera d) del D. Lgs 36/2023, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

*nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,*

## **DETERMINA**

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- Essendo la prestazione del servizio oggetto di materia estremamente tecnica e complessa, si ritiene di affidare l'incarico del servizio di brokeraggio assicurativo alla società Private Insurance's Broker Srl - Via Vecchia Ferriera 22 - 36100 VICENZA - RUI/IVASS N° B000267157 P. Iva: n° 04224750267, in considerazione di comprovate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel campo assicurativo del settore scolastico e di competenze specializzate in materia di supporto alle procedure per l'affidamento dei servizi assicurativi.
- i rapporti contrattuali verranno stabiliti da apposita lettera di incarico;
- che l'incarico verrà svolto senza alcun onere diretto a carico di questa Amministrazione o dei soggetti assicurati, poiché la remunerazione dell'attività della società sopraindicata sarà interamente posta a carico della compagnia assicurativa che risulterà aggiudicataria;

- L'incarico avrà la durata stabilita nella lettera d'incarico, è fatta salva in ogni caso: la proroga per il tempo necessario alla definizione della procedura di affidamento dei servizi in oggetto per il periodo successivo.
- di nominare il/la Dott./Dott.ssa Cristiano Saviato quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023;
- e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo n. 36/2023 e dell'Allegato II.14 al suddetto Decreto Legislativo n. 36/2023;
- di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente Istituto il relativo collegamento ipertestuale, che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Cristiano Saviato**